

Circolare n. 2/2016

Genova, 01 marzo 2016

OGGETTO: CERTIFICAZIONE UNICA

Salvo proroghe dell'ultimo istante, il prossimo 7 marzo rappresenta il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche per i redditi corrisposti e le ritenute operate (oltre che i dati previdenziali ed assistenziali) con riferimento al periodo d'imposta 2015 per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e redditi diversi.

La CU 2016 è da rilasciarsi al percettore entro il 28 febbraio (29 poiché il 28 è domenica) utilizzando il modello "CU sintetico" e successivamente è da trasmettersi all'Amministrazione Finanziaria, entro il predetto termine del 7 marzo, utilizzando il modello CU ordinario.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il software di compilazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate o dalle software house dei programmi contabili utilizzati dagli studi professionali ed il software di controllo, del file di trasmissione generato, reso disponibile sempre dall'Agenzia delle Entrate.

Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione di 100,00 euro, in deroga all'art. 12 del D. Lgs. 472/97. Nel Decreto si introduce un limite massimo alla sanzione per ogni sostituto d'imposta, che non potrà superare i 50.000,00 euro.

Qualora la CU errata, trasmessa entro il 7 marzo 2016, sia corretta e ritrasmessa entro 5 giorni nessuna sanzione si renderà applicabile. Se, invece, la CU errata, trasmessa entro il 7 marzo 2016, è corretta e ritrasmessa oltre i 5 giorni ma entro 60 giorni la sanzione è ridotta a 33,33 euro per singola CU con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d'imposta.

Nel caso di scarto delle singole certificazioni uniche, inviate entro il 7 marzo, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettifiche, entro i 5 successivi allo stesso termine. Non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.

Come per lo scorso anno, anche per le CU 2016 è escluso il ravvedimento operoso. Infatti, è la stessa Agenzia delle Entrate che ne esclude la possibilità, poiché la tempistica prevista per l'invio delle CU 2016 (7 marzo) è stata fissata in virtù del fatto di rendere disponibile entro il 15 aprile il Modello 730/2016 precompilato ai soggetti interessati e l'istituto del ravvedimento è certamente incompatibile con la predetta tempistica. Dunque, non essendovi possibilità di ravvedimento, il sostituto dovrà attendere l'irrogazione della sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate.


STUDIO PICCO